

CITTA' DI
VENEZIA



MUNICIPALITÀ DI LIDO PELLESTRINA

Delibera n. 9 /16

**Oggetto: parere su proposta di deliberazione PD 726/2015:
Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici –
modifica dell'art. 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze
interne del procedimento.**

**Estratto dal registro delle deliberazioni del CONSIGLIO DELLA
MUNICIPALITA'**

SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2016

CONSIGLIERI	presenti	assenti	CONSIGLIERI	presenti	assenti
BARESI Giacomo	X		PIZZIOL Matteo		X
CARELLA Danny	X		REITHER Nicolò	X	
CASSANI Giulia	X		RESTUCCI Alberto	X	
CASSONE Alessandro	X		SAMBO Lucio		X
CAVAGNIS Alberto		X	STEFANI Antonella		X
CUOZZO Assunta	X		STROZZI Alessandro R.	X	
DIONISI Stefano	X		VIANELLO Marco	X	
FAMELI Enrico		X	VIARO Andrea	X	
GERVASUTTI Nicola	X		ZENNARO Alessandra		X
PAPA Nicoletta	X			13	6

Presiede: Il Presidente Danny Carella

Partecipa: Il Direttore Stefano Pillinini

E funge da segretario verbalizzante: Ermanno De Bernardi

Oggetto: parere su proposta di deliberazione PD 726/2015: Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici – modifica dell'art. 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze interne del procedimento.

IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITÀ

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 23 dello Statuto comunale;

Visto l'art. 6 del Regolamento comunale delle Municipalità;

Vista la documentazione del 12 gennaio 2016 - PG 2016/14489 - pervenuta dalla Segreteria del Sindaco, con la quale si richiede il parere sulla proposta di deliberazione di C.C. PD 726/2015: Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici – modifica dell'art. 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze interne del procedimento;

PREMESSO CHE

- il Sindaco e la sua Giunta Comunale hanno richiesto a questa Municipalità di esprimere un parere su 8 proposte, giunte contemporaneamente, di modifiche ed abrogazioni di altrettanti regolamenti comunali;
- le proposte di modifiche ed abrogazioni riguardano il complesso delle attività amministrative degli organi del decentramento;
- il Sindaco e la sua giunta comunale non hanno accolto la proposta di intraprendere un condiviso percorso di riforma, in cooperazione con gli organi del decentramento, che tenesse conto anche delle problematiche in cui certamente incorreranno i cittadini veneziani in conseguenza degli illustrati interventi normativi;

RILEVATO CHE

- l'articolo 118 della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà imponendo che la ripartizione gerarchica delle competenze debba essere opportunamente posta in capo agli enti più vicini al cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio;
- in applicazione di tale principio l'articolo 17 del Testo unico degli enti locali (d.lgs. 267/2000) ha imposto ai comuni di grandi dimensioni, come il Comune di Venezia, di organizzare le circoscrizioni di decentramento, o municipalità, come organismi di gestione diretta dei servizi di base;
- in esecuzione delle disposizioni costituzionali e legislative dell'articolo 22 dello Statuto Comunale ha previsto che le funzioni amministrative da assegnare agli organi di decentramento fossero individuate in base ai principi di differenziazione ed adeguatezza, propri della sussidiarietà;

CONSIDERATO CHE

- il complesso delle proposte di modifica ed abrogazione comporta un'evidente riduzione, rispetto gli atti organizzativi della struttura comunale e del relativo funzionigramma, da ultimo aggiornati con DG n. 101/2014 e DG n. 160/2015 e tuttora vigenti, delle competenze amministrative gestite in autonomia dalle Municipalità;
- in tal senso le proposte di modifica ed abrogazione coinvolgono la quasi totalità dei servizi erogati dagli organi di decentramento quali il comparto sociale, i rapporti con le associazioni e l'organizzazione di eventi culturali determinando di fatto l'implicita abrogazione degli organi del decentramento;

- una tale implicita abrogazione è in contrasto con i su richiamati principi costituzionali, con esplicite norme di legge e con lo stesso Statuto comunale laddove prevedono che l'organo di decentramento non sia un mero organo di consultazione e partecipazione ma bensì eroghi anche i servizi di base al cittadino ed eserciti tutte le attività idonee ad avvicinare l'amministrazione alle esigenze della cittadinanza;

RILEVATO ALTRESI' CHE

- in contrasto con i principi della legge sul procedimento amministrativo (art. 1 l. 241/90), l'abrogazione di ogni competenza amministrativa degli organi di decentramento, imponendo ulteriori passaggi decisionali fra centro e periferia, determinerà un aggravamento dei procedimenti principiati su istanza di parte, con evidente nocumento per l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e dell'interesse dei cittadini;

- la motivazione ricorrente inerente la "migliore allocazione delle risorse disponibili" o dizioni simili, lascia presupporre una prospettiva di centralizzazione delle risorse e degli uffici che comporterebbe un sicuro danno sia per l'allontanamento degli uffici e del personale dedicato ai servizi per il cittadino, sia per la perdita delle professionalità specifiche acquisite negli anni;

- storicamente l'allontanamento di competenze e risorse dalla Municipalità, attuato già con la motivazione della scarsità di risorse economiche e di personale, ha prodotto solo l'appesantimento del procedimento di risposta al cittadino e l'allontanamento dal cittadino stesso, come già accaduto con la riduzione del Servizio Tecnico delle Municipalità attuata nel 2012;

- la modifica di questi Regolamenti determina lo svuotamento delle Municipalità come organi di decentramento amministrativo e porta a compimento un percorso di marginalizzazione iniziato dalla Giunta Orsoni e dal Commissario Straordinario Zappalorto tramite la diminuzione dei fondi ad esse assegnati;

Preso atto che la IV Commissione congiuntamente alla I e alla II Commissione riunitasi in data 27.01.2016 e in data 4.02.2016, ha esaminato la proposta di delibera citata e la relativa documentazione decidendo di rimettere alla discussione del Consiglio ogni decisione in merito;

Preso atto di quanto emerso sull'argomento nel corso del dibattito della seduta odierna;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Direttore della Municipalità, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 267/2000;

Visto che la votazione per l'espressione del parere richiesto, eseguitasi nel rispetto delle formalità di Legge e con l'assistenza degli scrutatori sigg.ri, Nicola Gervasutti, Stefano Dionisi e Alessandro Ruben Strozzi, ha avuto il seguente esito:

presenti n.13; - votanti n. 13; - astenuti n. 1 (Gervasutti);

- voti favorevoli n. 12; - voti contrari n.0;

Con che,

DELIBERA

1- di esprimere parere contrario alla proposta di deliberazione di C.C. PD 726/2015: "Regolamento comunale del servizio trasporti scolastici – modifica dell'art. 15, commi 1 e 4, relativi alle competenze interne del procedimento" per le motivazioni di cui sopra;

2- di dare immediata partecipazione del parere di cui alla presente deliberazione al Sig. Sindaco e alla Direzione Politiche educative, della Famiglia e Sportive.

Il Presidente f.to Danny Carella

Il Direttore f.to Stefano Pillinini

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo della Municipalità il 10/02/16
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge

L'incaricato

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE il **21/02/2016**

Trasmessa per gli adempimenti di competenza: al sig. Sindaco e alla Direzione
Attività Culturali e Turismo

Il Direttore
F.to Stefano Pillinini